

Revisione della Legge federale svizzera contro la concorrenza sleale (LCSI)

La legge federale svizzera contro la concorrenza sleale del 19/12/1986 (LCSI) è in vigore dal 01/03/1988. Essa ha l'obiettivo di proteggere la concorrenza leale e di garantire il corretto svolgimento delle pratiche commerciali a tutti i livelli di mercato. Difatti, la protezione contro le pratiche commerciali sleali si estende a tutti gli operatori di mercato e alle loro organizzazioni, come gli imprenditori e le società concorrenti, le associazioni professionali ed economiche, le organizzazioni per la protezione dei consumatori e i consumatori stessi, i cui interessi economici sono minacciati o lesi dalla concorrenza sleale.

Al fine di ampliare e rendere più effettiva la tutela offerta dalla LCSI, in seguito all'istaurarsi di nuove tecnologie e pratiche sleali a danno delle imprese e dei consumatori, la Legge è stata di recente modificata. In particolare sono state introdotte delle nuove fattispecie volte a definire ulteriori pratiche sleali e nuove disposizioni riguardo le condizioni commerciali generali abusive (CCG). Contemporaneamente è stata modificata l'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP), includendo svariati tipi di prestazioni. Gli strumenti di lotta alle pratiche sleali e/o ingannevoli sono stati così rafforzati, garantendo una protezione legale più ampia.

Pratiche sleali. Al catalogo esemplificativo delle pratiche sleali sono state aggiunte sei nuove pratiche definite tali: (i) la pubblicizzazione (rispettivamente l'offerta d'iscrizione) e (ii) l'invio di fatture per l'iscrizione in annuali incompleti o truffaldini/ingannevoli, (iii) i sistemi piramidali, (iv) l'omissione di determinate informazioni nel commercio elettronico, (v) le promesse di vincita fallaci e (vi) le telefonate pubblicitarie indesiderate. Tale modifica è entrata in vigore il 01/04/2012. La pubblicazione di annunci d'iscrizione o l'offerta incompleta o ingannevole d'iscrizione in annuali o registri privi di utilità, senza un'indicazione comprensibile, ben visibile e in caratteri grandi dei principali aspetti dell'offerta (come il carattere e la diffusione geografica, il prezzo e la durata del contratto) sono considerati sleali. Anche l'invio di fatture per il pagamento dell'iscrizione – non richiesta – in tali registri, risulta sleale ai sensi della LCSI. I cosiddetti sistemi piramidali (come ad esempio le catene di Sant'Antonio), indirizzati all'acquisizione di nuovi clienti sono esplicitamente vietati. Tutti coloro che offrono servizi, opere o merci tramite internet sottostanno a degli obblighi informativi: essi devono indicare l'identità dell'offerente ed un indirizzo di contatto, i singoli stadi per la conclusione di un contratto e la conferma dell'ordinazione effettuata dal cliente. Infine, viene posto un limite alla riscossione di promesse – condizionate – di vincita legate a viaggi pubblicitari o ad altri concorsi o estrazioni. Da ultimo, è considerato sleale il mancato rispetto dell'annotazione contenuta nell'elenco telefonico, volta ad indicare il rifiuto di chiamate pubblicitarie.

Condizioni commerciali generali. La normativa sulle CCG entrerà in vigore il 01/07/2012 per permettere alle imprese di addattare le loro condizioni generali ai nuovi requisiti normativi. A quel punto, saranno considerate sleali tutte le condizioni generali, che in violazione del principio della buona fede (i) derogano notevolmente alle norme applicabili direttamente o per analogia, o (ii) prevedono un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali a sfavore dei

consumatori. Così facendo si vuole proteggere la controparte da quelle clausole contrattuali che in buona fede risultino essere estranee alla natura e al contenuto “prevedibile” di un contratto. Poiché non è più richiesto l’elemento d’inganno, ovvero la prova che un consumatore in un caso concreto sia stato tratto in fallo dall’ambiguità di una clausola presente nelle condizioni generali, sarà possibile per i giudici controllare il contenuto di tali clausole in modo astratto.

Ulteriori modifiche. La Confederazione Svizzera potrà indire un’azione penale o civile contro le pratiche commerciali sleali che minacciano o ledono gli interessi collettivi all’interno del Paese o la reputazione della Svizzera all’estero. Inoltre è prevista la pubblica informazione del comportamento sleale di detti partecipanti al mercato. Nuova è pure l’introduzione delle basi legali per lo scambio d’informazioni con le autorità estere di vigilanza in ambito di pratiche sleali. Poiché un’indicazione dei prezzi chiara, paragonabile e corretta favorisce la concorrenza leale, ulteriori settori sono sottoposti all’obbligo d’indicare il prezzo o le tariffe dei servizi offerti (vedasi l’OIP).

È da notare che nonostante la LCSi sia stata rivista, non si è legiferato in modo esplicito le conseguenze di una sua violazione.

calderan@altenburger.ch